



COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N. 27 DELIB.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTISEI** del mese di **MAGGIO** alle ore 19:00 presso la sala civica "Unità d'Italia" dell'edificio polifunzionale sito in Piazza del Donatore n. 1 - Costermano sul Garda, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica in prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1.	PASSARINI STEFANO SINDACO – PRESIDENTE	presente
2.	ALDO SALVETTI	presente
3.	MARTINI FRANCESCA	assente
4.	BULLIO ALBERTO	presente
5.	SABA CINZIA	presente
6.	SALA MORGANA	presente
7.	PICCINATO SALVATORE	presente
8.	ZANANDREIS IRENE	presente
9.	ZANETTI SIMONE	presente
10.	DE BENI AUGUSTO	presente
11.	TAMBALO PIER GIORGIO	presente
12.	SOMETTI ALEX	presente
13.	GELMETTI BARBARA MARIANNA	presente

PRESENTI: N. 12

ASSENTI: N. 1: Martini F.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97 - Comma 4 – lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Passarini Dott. Stefano – Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.



**COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA**

li 19.05.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO.

PARERE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATT. ECONOMICHE

Lo Galbo Barbara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gianluca Giacopuzzi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Lorenzi Annarosa



PARERE CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui alla presente proposta di delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gianluca Giacopuzzi



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ISTITUZIONI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO.

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Passiamo al punto 8. Per il punto 8 lascio la parola al Segretario perché sinceramente ha stilato lei il Regolamento e quindi non vorrei dire cose per altre. Prego, Segretario.

MOLITERNO ANGELA - Segretario Comunale

Sì, ho fatto la supervisione ed ovviamente era un Regolamento che interessava più uffici ed era necessario. Pertanto abbiamo pensato che fosse opportuno redigerlo. È stato un lavoro piuttosto lungo perché chiaramente doveva mettere insieme anche più attività e lo vedete anche dai pareri che sono stati firmati da più responsabili. Il Regolamento si è reso necessario per il fatto che, come sapete, la Legge 241 all'articolo 12 della stessa norma prevede che siano stabiliti dei criteri in tutti i casi in cui vengano concessi da un ente pubblico benefici ed ausili finanziari pubblici. Qui l'ANAC nel 2016 si è espressa anche con delle linee guida, le 32 del 2016 che sono richiamate nella proposta di delibera, in cui dice sostanzialmente che bisogna dare conto dei criteri e quindi renderli anche trasparenti al fine di ridurre chiaramente la discrezionalità amministrativa e soprattutto poi bisogna dare contezza anche di come queste somme vengono utilizzate.

Quindi il Regolamento nasce proprio con questo obiettivo, cioè di stabilire dei criteri quanto più utili un po' a tutti gli uffici e sui quali poi basare la concessione di due tipologie di contributi, i contributi cosiddetti ordinari, che andranno a bando pubblico. Come dice l'ANAC saranno preventivamente stanziati le somme a bilancio, indicando anche i settori che noi abbiamo deciso essere quello della promozione sociale, il settore turistico e ricreativo e il settore sportivo, che ritenevamo fossero quelli un po' più interessanti per la nostra realtà.

Detto ciò, questi criteri, che sono stati stilati, prevedono la partecipazione ad un avviso pubblico da parte delle associazioni e prevalentemente sono loro che chiedono i contributi, promuovendo delle iniziative. Quindi li stimoliamo anche a fare una programmazione di iniziative sul territorio. Dopodiché, appunto, la Giunta valuterà quali sono le iniziative più significative per il territorio e poi si procederà con una graduatoria sulla base dei criteri che sono scritti nel Regolamento. Poi vengono mantenuti i contributi cosiddetti straordinari sulla base di criteri che sono stabiliti nel Regolamento. Contributi straordinari che possono essere richieste da singole associazioni, che magari non partecipano ad un contributo ordinario. Quindi non hanno iniziative programmate, ma magari hanno iniziative estemporanee, una tantum, che possono essere, invece, di pregio o comunque valutate positivamente dall'Amministrazione. Il Regolamento riporta anche le tipologie di beni o comunque attività che sono escluse dal finanziamento come, invece, si privilegiano alcune tipologie di spese.

Ovviamente poi il contributo dovrà essere... non sarà mai dato in anticipo, ma sarà sempre dato, comunque, a rendicontazione e quindi anche qui veniamo incontro a quello che l'ANAC dice essere un momento importante, cioè a come vengono usate le risorse pubbliche. Per cui l'associazione o comunque chi beneficia del finanziamento dovrà poi rendere conto con le pezze contabili e giustificative di come ha utilizzato le somme.

Io avrei finito l'illustrazione. Se avete qualche domanda...

PASSARINI STEFANO – Sindaco

Passiamo alla votazione.

Favorevoli? Zanetti, Zanandreis, Saba, Sala, Salvetti, Passarini, Piccinato, Bullio.

Assente giustificato Martini.

Astenuti? Tambalo, De Beni, Sometti e Gelmetti.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Zanetti, Zanandreis, Saba, Sala, Salvetti, Passarini, Piccinato, Bullio.

Assente giustificato Martini.

Astenuti? Tambalo, De Beni, Sometti e Gelmetti.

Vi ringrazio per la partecipazione, buona serata a tutti.

IL SINDACO

Richiamati

- l'art. 118 della Costituzione, ed in particolare il IV comma, contenente il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, che consente ai privati di svolgere attività legate alla funzione amministrativa, pur rimanendo la stessa nella titolarità degli enti pubblici chiamati, però, a favorirla;
- l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in base al quale "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni;
- l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, aggiornato dall'art. 21 della Legge n.15/2005:

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1

- Il DPR 7 aprile 2000, n. 118, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- L'art. 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come attività a maggiore rischio di corruzione;
- Gli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, i quali dispongono gli obblighi e le modalità di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi;
- La deliberazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, con oggetto: "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", in particolare il punto 10, <<Le sovvenzioni>>, che recita: "*Le amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall'art.12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive*".

Le stazioni appaltanti devono, in particolare, individuare preventivamente:

- Gli ambiti di intervento
- Gli obiettivi da perseguire;
- Le categorie di benefici;
- La natura e la misura dei contributi/sovvenzioni;
- Il procedimento da seguire per il rischio dei benefici, con indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze;
- I criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi, che devono essere rispettosi dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;
- Le azioni di controllo finalizzate alla verifica dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, i provvedimenti di concessione di benefici economici sono soggetti agli obblighi di trasparenza e di tracciabilità (...);

Visto altresì il D.lgs. nr. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo Settore", di disciplina, riordino e revisione complessiva della materia, sia civilistica che fiscale, degli Enti del Terzo Settore, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26.03.1991 e succ. modificazione - ad oggetto: "Regolamento per la concessione di finanziamenti ed i benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati – Legge 7/8/90 n. 241 art. 12";

Considerata la necessità, pertanto, di rinnovare la disciplina regolamentare che preveda nuovi criteri e parametri per l'attribuzione di sostegni e vantaggi economici in attuazione anche della vigente normativa sopra richiamata;

Visto lo schema di regolamento predisposto ai sensi del richiamato articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, costituito da nr. 23 articoli, allegato quale parte integrante, formale e sostanziale alla presente proposta di deliberazione consiliare **Allegato A**);

Dato atto che il regolamento prevede che il sostegno finanziario relativo alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche di tipo ordinario, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati dal sopra citato atto normativo;

Dato atto, inoltre, che il regolamento prevede altresì la concessione di benefici economici ed altre provvidenze anche di carattere straordinario, secondo criteri predeterminati, attività assegnata alla Giunta comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo statuto comunale;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 66 del 15.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 – 2023 – 2024 e la Nota di Aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024;
- con deliberazione di G.C. n. 1 in data 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano esecutivo di Gestione 2022-2024 - Piano delle performance e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

1. **Di approvare** il nuovo Regolamento Comunale per la concessione dei contributi economici, composto da n. 23 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante, formale e sostanziale, **Allegato A**;
2. **Di dare atto** che il succitato regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione per quanto riguarda la parte relativa ai contributi straordinari a tantum, mentre per la disciplina concernente i contributi di tipo ordinario entrerà in vigore a decorrere dall'anno 2023;

3. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
4. **di disporre** altresì la pubblicazione del Regolamento nell'Amministrazione trasparente- sotto sezione Contributi e sovvenzioni, quale criteri per la concessione delle sovvenzioni in favore degli enti e Associazioni interessati dalla disciplina regolamentare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione suindicata;

UDITI gli interventi di cui in premessa;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Tambalo, De Beni, Sometti, Gelmetti) espressi per alzata di mano, su n. 12 presenti su n. 12 Consiglieri assegnati e in carica oltre il Sindaco;

DELIBERA

1. di approvare in ogni sua parte la suindicata proposta di deliberazione.

Successivamente

Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Tambalo, De Beni, Sometti, Gelmetti) espressi per alzata di mano, su n. 12 presenti su n. 12 Consiglieri assegnati e in carica oltre il Sindaco;

DELIBERA

1. la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta del Consiglio Comunale è chiusa alle ore 19.45.



**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI
E ISTITUZIONI SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO.**

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 26.05.2022

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Oggetto ed esclusioni
- Art. 3 - Settori di intervento
- Art. 4 - Tipologia degli interventi economici
- Art. 5 - Soggetti beneficiari
- Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

CAPO II - CONTRIBUTI ORDINARI

- Art. 7 - Termine e modalità per la presentazione della domanda
- Art. 8 - Modalità di ammissione al contributo
- Art. 9 - Spese ammissibili
- Art. 10 - Istruttoria della domanda di contributo
- Art. 11 - Criteri per la concessione dei contributi
- Art. 12 - Valutazione delle iniziative ammissibili a contributo
- Art. 13 - Modalità di assegnazione del contributo

**CAPO III - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI
PARTICOLARE RILIEVO, PER LAVORI E/O ACQUISTI E PER INIZIATIVE DI RILEVANZA
STRATEGICA**

- Art. 14 - Disciplina generale
- Art. 15 - Spese ammissibili
- Art. 16 - Contributi straordinari per iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo
- Art. 17 - Contributi straordinari per lavori e/o acquisti

**CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE,
RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI**

- Art. 18 - Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
- Art. 19 - Revoca del contributo
- Art. 20 - Controlli

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 - Rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 22 - Obblighi dei beneficiari
- Art. 23 - Norme finali e transitorie

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 si attiene per la concessione di contributi finanziari ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro.
2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di COSTERMANO SUL GARDA determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative e di acquisti nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 3, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori; contributi alle scuole riconducibili al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative, nonché gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

A) SETTORE CULTURALE - TURISTICO - TEMPO LIBERO

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

In tale ambito rientrano tutte le iniziative e manifestazioni afferenti alle attività culturali promosse dalle Associazioni o dai soggetti privati sul territorio comunale.

B) SETTORE SPORTIVO

1. L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare delle attività realizzate con carattere di continuità nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante nonché le iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo.

C) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

1. L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e, in particolare, tutte le iniziative rivolte a favorire l'inserimento dei minori e dei giovani e la valorizzazione della socialità, la prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo, la tutela, l'assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio nonché tutte le altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività, i lavori e gli acquisti di cui al presente Regolamento, sulla base delle risorse disponibili, può concedere:

- a) contributi economici ordinari a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni;
- b) contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
- c) contributi economici straordinari per acquisti;
- d) contributi economici straordinari per iniziative di particolare rilevanza, di volta in volta definite con provvedimento della giunta comunale

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) contributi economici ordinari: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici, a sostegno di attività, iniziative e programmi rientranti nei fini statutari del richiedente;

b) contributi economici straordinari per la realizzazione di iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo: l'erogazione di una somma di denaro e/o benefici a sostegno di eventi e/o iniziative organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

c) contributi economici straordinari per acquisti: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno per l'acquisto di beni mobili ammortizzabili destinati al raggiungimento dei fini istituzionali, giudicati dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo, le cui domande siano pervenute anche oltre la scadenza dei termini di presentazione delle domande per i contributi ordinari;

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai benefici oggetto della presente regolamentazione gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, regolarmente costituite con atto scritto.

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:

- Associazioni di volontariato, di promozione sociale operanti nel territorio comunale le cui finalità siano quelle proprie delle associazioni di cui al T.U. degli Enti del Terzo Settore (D.lgs. nr. 117/2017) e che svolgano le attività elencate nell'art. 5, comma 1;
- avere sede nel Comune di Costermano sul Garda e svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Costermano sul Garda;
- aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;

2. Il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno ed operare nel territorio comunale

3. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale nel Comune di Costermano sul Garda per interventi che si svolgano sul territorio comunale.

4. L'Amministrazione comunale può concedere, in casi particolari, contributi per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

CAPO CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 7 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La presentazione della domanda di contributo è fissato ogni anno nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 8.
2. La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Costermano sul Garda, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, deve pervenire corredata di:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
 - b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma per l'anno di riferimento;
 - c) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;
 - d) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente, regolarmente approvati dagli organi statuari
3. Il contributo ordinario può essere richiesto per un'unica attività o iniziativa riferita ai settori di intervento, fatta salva la possibilità di richiedere contributi straordinari per le attività o iniziative di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) e c) del presente regolamento.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

I contributi ordinari sono concessi con procedimento valutativo, previo apposito avviso pubblicato per almeno 15 giorni.

Nell'avviso viene definito:

- l'importo da destinare ai contributi;
- il termine di presentazione della domanda (di norma fissato al 15.03. di ciascun anno);
- i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione di graduatorie;
- il punteggio complessivo minimo per accedere al beneficio;
- i criteri per la quantificazione degli importi dei contributi;
- i limiti massimi e minimi degli stessi.

ARTICOLO 9 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni oggetto di contributo.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:
 - a) spese per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 20% della spesa sostenuta, in ogni caso nel limite di € 400;
 - b) spese per l'organizzazione dell'evento o iniziativa, nella misura del 50% e fino al limite massimo di € 3.000 della spesa sostenuta al netto delle entrate percepite relativamente all'evento organizzato;
 - c) spese per l'ospitalità esclusivamente riferita a relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che intervengono alla manifestazione e/o iniziativa nella misura massima del 10% della spesa sostenuta, in ogni caso fino al limite di 100 €;
3. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese di ospitalità nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno e rivolte a queste particolari categorie di persone.
4. le spese relative alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i volontari dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale;
5. Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese: le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es.: manutenzioni, riparazioni, carburante...), le spese relative a prestazioni del personale e/o

degli organi direttivi (presidente), spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione, le spese di vitto, alloggio e rinfreschi ecc...

ARTICOLO 10 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Fermo restando il rispetto dei termini stabiliti dall'avviso per la presentazione dell'istanza di contributo, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di cinque giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

ARTICOLO 11 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante dall'applicazione dei seguenti criteri per i relativi settori di intervento, i cui punteggi massimi sono quelli indicati nelle tabelle che seguono, mentre gli importi finanziari saranno determinati con apposito avviso.

A) SETTORE CULTURALE - TURISTICO E TEMPO LIBERO

CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, CELEBRATIVO, RICREATIVO	
Qualità dell'iniziativa max 50 punti	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per il territorio (anche in termini di promozione turistica) e la comunità di Costermano sul Garda
	rilevanza della capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti
	valore educativo della proposta con particolare riferimento ai suoi destinatari (bambini, giovani, anziani...)
Esperienza del soggetto proponente max 30 punti	attività e/o iniziative svolte in anni precedenti
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale max 20 punti	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa

B) SETTORE SPORTIVO

CRITERI

I. CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (fuori dalle iniziative incluse in rapporti convenzionali per la gestione di impianti sportivi) possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all'art. 90, comma 25, L. n. 289 / 2002 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali)	
Qualità dell'iniziativa max 50 punti	dimensione territoriale della manifestazione
	numero di edizioni
	numero discipline sportive coinvolte
	numero atleti coinvolti
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente max 30 punti	attività e/o iniziative svolte in anni precedenti
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale max 20 punti	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa

C) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

CRITERI

CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIO - SANITARIO (fuori dalle iniziative incluse in rapporti convenzionali)	
Qualità dell'iniziativa max 50 punti	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività, originalità e rilevanza sociale
	elevato coinvolgimento del volontariato, appartenenza al volontariato della maggioranza delle risorse umane impiegate nell'iniziativa
	capacità dell'iniziativa di esprimere effetti a favore delle fasce deboli della popolazione
Esperienza e qualificazione del soggetto proponente max 30 punti	attività finanziate negli anni precedenti
Apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale max 20 punti	altri contributi o entrate derivanti dall'iniziativa

ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Gli interventi ammissibili a contributo sono preventivamente valutati dalla Giunta comunale in ordine all'interesse che la stessa esprimerà sulle iniziative presentate, formulando un gradimento sull'ammissibilità della proposta
2. Di seguito, il Responsabile del Servizio competente formula apposita graduatoria, a seguito di istruttoria, con assegnazione dei relativi punteggi.
3. La graduatoria definisce l'ordine di ammissibilità al contributo fino a concorrenza degli stanziamenti in bilancio per ambiti di competenza (culturale - turistico - tempo libero, sportivo, promozione sociale)

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La graduatoria, redatta secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato ai progetti da finanziare e con l'indicazione dell'importo dell'incentivo proposto, viene approvata dal Responsabile del Servizio competente
2. La concessione del contributo, salvo diverso termine motivato, è concessa entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto nell'avviso per la presentazione delle domande.
3. Il limite all'assegnazione del contributo è fissato nello stanziamento di bilancio di ciascun esercizio finanziario e sarà erogato secondo quanto previsto nel successivo articolo 18 del presente regolamento.

CAPO III

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER MANIFESTAZIONI E/O INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO, PER LAVORI E/O ACQUISTI E PER INIZIATIVE DI RILEVANZA STRATEGICA

ARTICOLO 14 - DISCIPLINA GENERALE

1. Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione comunale, mediante deliberazione della Giunta comunale, può concedere contributi straordinari per:
 - a. iniziative e/o manifestazioni di particolare rilievo;
 - b. lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione / ente e per l'acquisto di beni mobili ammortizzabili destinati al raggiungimento dei loro fini istituzionali;
2. Le domande vanno presentate con le modalità previste dall'art. 7, 2° comma, salvo quanto specificato negli articoli seguenti.
3. Le domande possono essere presentate in ogni tempo, nel corso dell'anno, motivate dalle esigenze di cui al comma 1.
4. Tale tipologia di contributi non può mai avere carattere di continuità essendo caratterizzati dalla straordinarietà e la concessione deve essere motivata caso per caso.

ARTICOLO 15 - SPESE AMMISSIBILI

1. Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziative e manifestazioni, oggetto di contributo.
2. Nell'ambito delle spese di cui al precedente comma 1, sono ammesse, a contributo limitato:
 - a) spese per l'acquisto e noleggio di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento delle attività / iniziative, fino al limite massimo del 20% del costo sostenuto e comunque non oltre il limite di € 200;
 - b) spese di ospitalità per ospiti e/o persone diverse da relatori e/o artisti e relativo staff tecnico, che comunque prestano il proprio servizio alla manifestazione e/o iniziativa, fino al limite massimo del 10% del contributo e comunque non oltre il limite massimo di € 100;
 - c) spese per l'organizzazione dell'evento o iniziativa, nella misura del 50% e fino al limite massimo di € 3.000 della spesa sostenuta al netto delle entrate percepite relativamente all'evento organizzato;

d) sono ammissibili le spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali in cui ha avuto luogo la promozione e gestione dell'evento/iniziativa, nel limite del 25% del contributo ammissibile e comunque non oltre il limite di € 100.

3. Per le associazioni di volontariato sociale che erogano servizi alle persone anziane o a disabili possono essere riconosciute tutte le spese relative agli eventi aggregativi nell'ambito delle attività o interventi organizzati a sostegno di queste particolari categorie di persone

4. I contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati, per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale.

5. Spese non ammissibili: non sono ammissibili le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese relative a prestazioni del presidente, le spese per il personale, le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità dell'associazione.

ARTICOLO 16 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di iniziative/manifestazioni di particolare rilievo sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente, sulla scorta di almeno 2 (due) dei seguenti criteri:

- originalità e carattere innovativo dell'iniziativa;
- forte valenza sociale e/o assistenziale;
- coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
- rilevanza turistica dell'iniziativa;
- ricaduta dell'attività sul territorio;
- coerenza delle iniziative proposte con i programmi annuali dell'Amministrazione.

2. La concessione avviene con apposito provvedimento della Giunta comunale.

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LAVORI E/O ACQUISTI

1. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di lavori relativi a beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'associazione/ente.

2. Possono beneficiare di contributi per lavori le Associazioni / Enti che dimostrano di avere un titolo giuridico (proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, contratto di comodato gratuito ecc.) atto a garantire il carattere continuativo e duraturo alla gestione della struttura e che si impegnino a non mutarne la destinazione d'uso per i successivi 5 (cinque) anni. In caso di disponibilità dell'immobile in qualità di conduttori o comodatari, la dichiarazione di impegno a non mutare la destinazione d'uso del bene deve essere resa espressamente dal locatore/comodante.

3. Per quanto concerne i contributi per lavori sono ammesse le spese sostenute per la realizzazione dei lavori; per quanto concerne gli acquisti di beni ammortizzabili sono ammesse le sole spese documentate per l'acquisto del bene considerato.

4. Le domande di contributi per lavori vanno corredate da: relazione illustrativa della tipologia e finalità dell'intervento oggetto di finanziamento, dal progetto, dal preventivo di spesa, dalla relazione in ordine alle modalità e ai tempi di realizzazione delle opere, dal titolo di disponibilità del bene immobile.

5. L'ufficio inoltre può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori della domanda.

6. La concessione avviene con apposito provvedimento della Giunta comunale

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI PER CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI

ARTICOLO 18 - CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo (ordinario e straordinario) non può mai essere superiore ai limiti indicati negli articoli del presente regolamento relativi alle spese ammissibili, tenuto altresì conto del relativo stanziamento di bilancio.

2. Il contributo ordinario sarà erogato in ogni caso, a rendicontazione, in favore dei soggetti ammessi a contributi, secondo l'ordine di graduatoria, nel termine di 60 giorni dalla data di cui al successivo comma 3.
3. I beneficiari ammessi ai contributi ordinari devono fornire la rendicontazione delle spese, entro il 28.02.2022 dell'anno successivo al provvedimento di concessione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, della documentazione afferente l'iniziativa (dettaglio contabile e pezze giustificative delle spese sostenute).
4. Per i contributi straordinari, la liquidazione avviene nel termine di 60 giorni dalla realizzazione dell'evento, previa rendicontazione della spesa sostenuta, come specificato nel comma precedente.

ARTICOLO 19 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
 - a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente, commi 3 e 4;
 - b) la mancata realizzazione dell'iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).
2. Il provvedimento di revoca della concessione del contributo, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per i due anni successivi all'adozione del provvedimento stesso.
3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 20 - CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 21 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso benefici economici.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare comunale in materia. Resta in vigore la disciplina relativa alla concessione dei contributi per finalità socio-assistenziali di cui alla deliberazione di C.C. nr. 16 del 26.03.1991 e successive modificazioni di cui alla deliberazione di C.C. nr. 16 del 08.04.1992.
3. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di consiglio comunale per la parte che concerne la disciplina dei soli contributi straordinari.
4. Per la disciplina dei contributi ordinari la stessa entrerà in vigore a decorrere dall'anno 2023.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to (Dott. Stefano Passarini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Angela Moliterno)

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Costermano sul Garda, li 10 GIU 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Angela Moliterno)

La presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Costermano sul Garda, li 10 GIU 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Angela Moliterno)